

Notiziario

dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Settembre Dicembre 2008 n. 3



SOMMARIO

Inaugurazione Anno Giudiziario 2009
Relazione del Presidente Avv. Stefano Savi **II**

Gemellaggio Genova-Marsiglia **III**

Diritto di famiglia e deontologia professionale
Avv. Mauro Grego **IV**

Comparsa di risposta all'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi
Avv. Antonio Sulfaro **VII**

Convenzione avvocati del mondo **VII**

Cinquant'anni di professione e neo-iscritti
Cerimonia a Palazzo Ducale, 13 dicembre 2008 **VIII**

Cassazione e professione **IX**

Pareri del CNF **XII**

Patrocinio a spese dello Stato **XII**

Eventi accreditati nell'anno 2008 **XIV**

Inaugurazione Anno Giudiziario 2009

Relazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Stefano Savi

Vorrei iniziare questa mia relazione non ripercorrendo la via delle querimonie relative al mal funzionamento della Giustizia onde evitare preliminarmente di diffondere la sensazione di inadeguatezza che nasce quando la doverosa denuncia, per essere stata innumerevolmente reiterata e lapalissianamente condivisa, perde la sua connotazione di sprone critico per trasformarsi in un melanconico sottofondo. Vorrei sforzarmi di trovare il segno di fatti capaci di incidere positivamente.

Cominciamo dalla riforma dell'ordinamento professionale forense indispensabile tarsia di una più complessiva riforma.

Pare, infine, che il tempo sia venuto. Il Ministro Guardasigilli intervenendo al congresso della Avvocatura italiana in Bologna ha ribadito l'impegno a varare celermente la riforma dell'ordinamento professionale forense accogliendo le indicazioni unitarie espresse dall'avvocatura.

Simile determinazione pare condivisa da un ampio schieramento bipartisan. Anche in considerazione del fatto l'ulteriore inerzia del legislatore sarebbe letale vogliamo essere fiduciosi, seppure con doverosa cautela. L'avvocatura ha cercato di prepararsi a questo momento attraverso un percorso autocritico ed uno sforzo volto a superare contrapposizioni interne e corporativismi così da proporre con convinzione ad autorevolezza i contenuti di una riforma capace di salvaguardarne il ruolo istituzionale ed al contempo profondamente innovarne le strutture, adeguandola ai tempi ed ai compiti nuovi. Finalmente il meccanismo dell'accesso potrà essere regolato così da mirare ad una selezione che privilegi preparazione e acquisizioni d'esperienza. Il procedimento disciplinare si svolgerà con forme nuove atte a garantire maggiormente l'indipendenza del giudizio. Sarà riconosciuta la specializzazione. Di questo e di altro l'Avvocatura ha assoluta necessità, ma tutto ciò rischia di avere riflessi modesti se non sarà modificato il contesto nel quale saremo chiamati ad operare.

E' oggi assolutamente necessario un intervento che dia più attuale ed efficiente configurazione all'ordinamento della magistratura affrontando altresì il problema della magistratura onoraria che deve essere tratta dal limbo precario nel quale è confinata. E credo sia sempre opportuno accompagnare tale auspicio con l'affermazione forte della necessità che la riforma dei due ordinamenti abbia come imprescindibile condizione quella del rispetto della indipendenza e della libertà.

Ma qualora questo risultato fosse raggiunto rimarrebbe aperto il gravissimo problema rappresentato dalla crisi che in oggi investe il processo. Di tale crisi è certo sintomo più evidente la lunghezza dei tempi. Ma non solo, esiste un problema di qualità del "prodotto" giustizia, un problema dell'estensione degli ambiti di pertinenza, del recupero della istituzionale ripartizione dei ruoli. Purtroppo rilevo, ormai con la convinzione che non resti spazio che al rammarico, che avvocatura e magistratura non hanno saputo rappresentare per il Paese elemento determinante di elaborazione e concreta proposta volta alla soluzione dei problemi che affliggono il processo sia sotto il profilo procedimentale sia in relazione alla sua stessa filosofia.

Nei rapporti reciproci scogli si sono trasformati in cordigliere ed hanno impedito lo sviluppo di una comune elaborazione. Non abbiamo saputo riportare costruttivamente alla loro propria sede scientifica i dibattiti relativi alla separazione delle carriere e alla collocazione istituzionale della avvocatura.



Hanno vinto coloro che preferiscono concepirsi come difensori della corporazione, coloro che vedono i rapporti tra avvocatura e magistratura alla luce di una anacronistica contrapposizione, frutto della mancata assimilazione dei valori costituzionali, hanno perso coloro che agiscono sulla base di una concezione istituzionale dei ruoli ritenendosi doverosamente chiamati a approfondire il loro impegno e le loro conoscenze per il bene del Paese. Ancora una volta hanno prevalso minoranze solo perché più rumorose e forse più determinate.

Di questa inadeguatezza sconteremo certamente nei prossimi anni le conseguenze. Di certo abbiamo gettato noi alle ortiche buona parte della nostra credibilità.

La riforma della Giustizia non può non avvalersi del determinato contributo di coloro che quotidianamente vivono il processo. Di coloro che hanno raffinato la miglior sensibilità per intervenire in quell'equilibrio, che costituisce tema fondamentale per la vita del processo, tra ragioni dell'efficienza e ragioni della garanzia. Ed è proprio l'esatta taratura di tale equilibrio, fatta in modo da garantire efficienza senza sacrificare l'essenza della garanzia, che contraddistingue un avanzato sistema democratico. Pur essendo spesso additati ingiustamente come un Paese poco garantista e ciò più che altro a cagione della irresponsabile propaganda di taluni, siamo, nel panorama europeo, tra i sistemi maggiormente evoluti e tale dobbiamo rimanere. Paesi anche molto vicini al nostro hanno del processo, e di quello penale in particolare, una concezione così arretrata sotto il profilo dell'attuazione del diritto alla difesa che in Italia credo proprio nessuno avrebbe coraggio di sostenere. Credo sia doveroso rappresentare la solidarietà di noi avvocati a tutti i colleghi che si battono nei loro paesi per un ideale garantista in linea con la dichiarazione dei diritti dell'uomo. In particolare siamo vicini ai colleghi francesi che impegnati perché la loro presenza nel processo penale non sia ridotta ad vuoto simulacro formale. Il disegno ispiratore della riforma deve essere di respiro ampio ed organico. Deve prendere le mosse dai principi fondamentali universalmente riconosciuti. Non può essere un insieme mal assortito di improvvisazioni spesso dilettantesche e per di più rivolte agli effetti ignorando le cause. Non può che preoccupare, ad esempio, l'idea stessa di informare il processo civile al dettato aristotelico dell'ipse dixit mortificando la funzione stessa della giurisprudenza, privando la norma di quella vitalità evolutiva che la deve caratterizzare. Ciò non è ammissibile e se qualcuno concepisse tale strumento al fine legittimo di limitare il fenomeno della supplenza ebbene ritengo avrebbe proprio sbagliato strada. Il processo civile, che costituisce in oggi la maggior preoccupazione per il suo

malfunzionamento che offende le parti private e priva il nostro Paese di un elemento indispensabile di competitività, deve essere riformato in breve tempo ma non a colpi di auspici o di rimedi improvvisati. La riforma del processo penale non può essere frutto di istintive reazioni agli eventi di cronaca.

A che scopo inasprire la pena se è ancora aperto il problema della effettività della stessa? Pena che deve essere di natura diversa a seconda del reato a cui si riferisce. Il nostro sistema sanzionatorio è assolutamente inadeguato sia verso l'alto sia soprattutto verso il basso. Ma l'uso stesso dello strumento penale è ora venga ripensato limitando la proliferazione di reati e valorizzando altre forme sanzionatorie. Tutto ciò sempre tenendo ben fermo il principio della obbligatorietà dell'azione penale. Deve essere il legislatore a stabilire ciò che deve essere punito penalmente così come lo stesso coerentemente deve provvedere a quanto di sua competenza perché l'azione penale possa essere sempre esercitata concretamente ed effettivamente senza impedimenti di carattere materiale. Ogni intervento deve essere ispirato da quei principi che sono sinonimo di civiltà. Al centro l'individuo con i suoi diritti, ogni limitazione degli stessi deve essere vissuta come un meditato indispensabile sacrificio regolato dalla legge. Lo Stato deve avere come prima vocazione proprio quella della tutela dei diritti così che l'aria che si respira sia aria di libertà.

La ritualità nella amministrazione della Giustizia ha una sua funzione, ciò giustifica la forma con cui si apre l'anno giudiziario, e forse giustifica il ripetere, come ho fatto, concetti con non dovrebbero aver necessità di essere ripetuti.

Ma alla forma deve corrispondere sostanza. Se dobbiamo cogliere tra i molti un aspetto preoccupante dobbiamo con allarme parlare della crisi di "vocazione" che si riscontra in modo sempre più accentuato tra gli operatori della Giustizia. La rassegnazione sotto forma di imbelli accettazione del disfacimento è il virus più pericoloso che abbia mai contaminato la nostra Giustizia. Il non sentire e il non esercitare la responsabilità che i nostri ruoli ci impongono, rinunciando così alla nostra stessa dignità, spalanca la porta alle infezioni e ci espone alla vergogna di fronte all'intera società.

L'avvocatura, seppur costretta ad operare in situazioni difficile a cagione di un ordinamento vetusto, resa così più vulnerabile alle crisi esterne, meno capace di portare a compimento il processo di modernizzazione, ha al suo interno le risorse necessarie per continuare il processo di evoluzione culturale. Ha risorse per riaffermare e rinsaldare la sua dignità, la sua funzione sociale. Non siamo ospiti necessari, parassiti del processo, siamo uno dei tre soggetti della giurisdizione e di questo ruolo dobbiamo essere degni interpreti.

Noi siamo la concreta espressione dell'articolo 24 della Costituzione ed è ad essa che pretendiamo rispetto fuori dentro e fuori il processo. Proprio per questo riesce difficile capire per-

ché il nostro intervento in questa cerimonia debba essere il quinto e non il terzo. In un contesto culturale che per troppo tempo ha bollato con cinismo nichilista ogni riferimento etico come vuota inutile retorica dobbiamo avere il coraggio di affermare che proprio da un riscossa etica può iniziare la ricostruzione perché oggi non è resistenza ma rinascita che dobbiamo invocare. L'esempio è sempre stato ottimo ed efficace maestro. Ripartiamo dal meditare l'esempio di chi per i valori in cui credeva, per la fedeltà al ruolo che ricopriva, ha saputo essere coerente fino all'estrema conseguenza. Cosa significa perdere la famiglia, i figli ancora piccoli, l'agiatezza economica, perché insofferente della privazione della libertà, perché fedele al proprio ruolo di avvocato, inteso nel più nobile dei modi, di difensore della legalità, di nemico dell'ingiustizia, e fare, come fece, per citare un nome tra i tanti, l'avvocato Eros Lanfranco andando incontro a testa alta al campo di concentramento ed a una letale iniezione di petrolio? L'esempio per fortuna lo troviamo riproposto quotidianamente, dobbiamo solo coglierlo. Pochi giorni or sono entrando come di consueto in studio di buon mattino e riflettendo sulle cose da dire oggi provavo un senso di amaro scoramento. Aperta la posta elettronica leggevo quanto un collega mi scriveva. Mi esortava a ricordare una figura di avvocato barbaramente ucciso pochi giorni prima. L'avvocato russo Markelov assassinato con un colpo alla nuca a Mosca perché impegnato nell'ennesima battaglia di impegno civile contro quello che riteneva essere un atteggiamento gravemente prevaricatore del potere, una ingiustizia dei forti contro i deboli. Il Consiglio d'Europa ha espresso condanna, per il resto un avvocato di meno.... Ho tratto una duplice ragione d'ottimismo e un'ulteriore ragione di sdegno. Che esistano gli avvocati come Markelov è prova dal fatto che in tutto il mondo esiste una indispensabile figura di avvocato, degna di questo nome, che ci insegna come la dignità della nostra professione deve essere praticata e come dobbiamo e possiamo essere utili alla causa della civiltà. Quel collega che di prima mattina nel leggere dell'assassinio ha subito un moto di sdegno tanto da ritenere di coinvolgere in esso tutti gli avvocati genovesi è un altro concreto esempio di come quotidianamente si debba vivere il nostro ruolo istituzionale, il nostro impegno sociale, di quanto libertà e avvocato siano due concetti inseparabili. E così nell'additare ad esempio l'amico genovese e nel manifestare sdegno e condanna per il barbaro assassinio che ha colpito un uomo perché credeva ed operava per la libertà antepo-ndendo all'interesse personale i valori per i quali aveva vestito la toga che io mi trovo più forte nel perseguire un ideale di rinascita. Il compito di tutti noi è di essere, insieme, tra i protagonisti del costruttivo rinnovamento. Se non sapremo farlo produrremo noi stessi l'effetto distruttivo che ad altri non è riuscito, quando pensiamo al mondo che lasceremo ai nostri figli non è solo dei ghiacci che dobbiamo preoccuparci.

Gemellaggio Genova - Marsiglia

Sabato 20 dicembre 2008 si è svolto a Genova l'incontro tra i rappresentanti degli Ordini di Genova e Marsiglia. Il gemellaggio porterà a nuove occasioni di studio e di scambi culturali e professionali. L'iniziativa si inquadra nel progetto di collaborazione con gli Ordini dei Paesi del Mediterraneo, come già avviene con quello di Siviglia.

*Il Presidente Stefano Savi
ed il Presidente dell'Ordine di Marsiglia Dominique Mattei*



Diritto di famiglia e deontologia professionale

Quando nel 1945 ho iniziato a frequentare lo Studio di mio padre, molto era diverso anche e proprio in tema di deontologia e in tema di diritto di famiglia.

Infatti allora non vi erano ancora regole formalizzate di deontologia: soltanto il richiamo all'educazione ed all'onestà. Dunque regole "moralì" e non norme di natura giuridica. E non sempre ciò era sufficiente.

Ed anche nell'ambito del diritto di famiglia le regole erano diverse: ad esempio (come noto) la separazione giudiziale non era consentita per la semplice intollerabilità, ma occorreva l'offesa grave.

Anche per questo motivo ben di sovente il livello di conflittualità era, tra le parti e tra Colleghi contrapposti, particolarmente esasperato.

E così da subito ho constatato che "il processo è un conflitto non risolto e, quindi, l'epilogo di una incomunicabilità" (1).

Infatti "la parola è agli avvocati dopo che non ci si parla più" e, di sovente, "dopo che gli avvocati hanno preso la parola non si ritorna a parlarsi" (2).

Dunque ho constatato che gli avvocati possono essere portati non tanto a salvare un rapporto intersoggettivo fallito quanto a trarre sino in fondo le conseguenze di un fallimento.

E mio Padre, Avvocato, già allora mi predicava che a tutto ciò si deve rimediare con la specializzazione e con la deontologia, mezzi che contribuiscono a ripristinare il dialogo intersoggettivo.

E poiché la nostra professione è e deve essere fondata sulla tradizione e sulla innovazione dobbiamo coltivare la attuale tendenza alla specializzazione ed alla rivalutazione della deontologia quali mezzi per assicurare l'equilibrio delle forze contrastanti: ricerca di un risultato obiettivo, adempimento al "servizio" che gli Avvocati devono compiere nello studio e nella preparazione per ottenere la corretta risposta umana e giudiziaria.

Autenticità e sincerità possono restituire valore all'attività dell'avvocato, con un riordinamento e miglioramento della nostra professione dall'interno per arrivare ad esprimere una capacità adeguata ai tempi, poiché, fra tutti, "il requisito che non ha confini territoriali è la professionalità". Dunque devono sorgere precisi interrogativi: come comportarsi in una determinata circostanza, quando astenersi da una certa condotta, quale scelta compiere di fronte ad alternative sul piano giuridico ed etico, astrattamente possibili.

E vi è da chiedersi se l'attuale codificazione deontologica sia in grado di cogliere tutti gli aspetti particolari delle attività difensive nel delicatissimo campo del diritto di famiglia e, in particolare, nella difesa del minore, oppure se vi sia la necessità di una specifica normativa, più approfondita ed aggiornata. Se, dunque, vi sia la necessità di un codice deontologico più aggiornato, addirittura un sotto-codice di settore per il diritto di famiglia per ricomprendere adeguatamente tutti i possibili casi.

Ricordiamoci che una "funzione essenziale delle norme deontologiche è quella volta ad integrare le norme processuali, contribuendo a migliorare il processo".

Infatti è pacifico che "la capacità della professione forense di stabilire canoni accettabili di condotta professionale è

essenziale per il mantenimento della integrità e della efficienza del sistema giudiziario".

"Il ruolo della deontologia non è sussidiario o secondario rispetto alle regole processuali ma complementare ad esso: la deontologia è parte attiva nella identificazione dei comportamenti da tenere nell'ambito del processo" (3).

Precisati questi principi, è da rilevare che il Codice deontologico forense (4) è formato da 60 articoli di "regole generali" nel cui ambito sono enunciati i canoni complementari che specificano i comportamenti più ricorrenti nell'ambito delle regole espresse (5).

Ciò posto è facile rilevare che pochi sono i riferimenti specifici al diritto di famiglia.

Anzi, vi sono soltanto l'art.37 II che disciplina il conflitto di interessi e l'art.52 I sulle investigazioni difensive (6).

Due soli canoni, dunque: consegue che si potrebbe ritenere la insufficienza del codice deontologico a considerare tutti gli svariati casi che riguardano i rapporti interpersonali nell'ambito familiare.

Ma ritengo si debba considerare che il codice deontologico non intende esprimere una esasperata casistica di tutti i possibili comportamenti (come negli USA) ma rappresenta una sintesi, una indicazione di principi e comportamenti in via generale che hanno consentito sino ad oggi di valutare la condotta degli avvocati secondo i principi generali improntati dal dovere di: probità, dignità, decoro (art.5,6), fedeltà (art.7), diligenza (art.8), segretezza e riservatezza (art.9), indipendenza (art.10), difesa (art.11), competenza (art.12), formazione ed aggiornamento professionale (art.13), verità (art.14), oltre le regole per i rapporti con i Colleghi (art.22 e segg.); con la parte assistita (art.35 e seguenti), con le controparti, i Magistrati e i terzi in genere (art. 48 e seguenti).

E non ritengo si debba prendere in considerazione la necessità della elaborazione di un nuovo codice di comportamento o di un sub-codice di settore, ma si dovrebbero semplicemente precisare i comportamenti più ricorrenti.

La necessità primaria è costituita dal fatto che, nell'ambito del diritto di famiglia, "a causa dei valori della persona" che sono coinvolti, il comportamento degli avvocati deve essere ispirato da un "alto grado di sensibilità e dalla necessità e volontà di ricondurre i contrasti all'equilibrio e non all'esasperazione".

Dunque non è soltanto la deontologia dell'avvocato che deve essere invocata ma soprattutto la professionalità dell'avvocato: la prima assicura una sanzione per i comportamenti non corretti, "la seconda assicura la continuità e l'eccellenza delle prestazioni, presupposti indispensabili per agire nell'ambito del diritto di famiglia".

Ricordiamoci infatti e sempre che, soprattutto in questo ambito, un avvocato non esperto può fare dei disastri.

Infatti è proprio tutto ciò che non si conosce e che non si approfondisce che può servire per avvicinarsi alla giustizia. Vi è dunque la necessità (ormai riconosciuta) di assegnare all'Avvocato che opera in questo settore un "titolo di specializzazione", con la creazione di un elenco particolare.

Ciò non soltanto nell'interesse degli avvocati, ma anche e soprattutto dei cittadini che a loro si rivolgono.

Questo è l'obiettivo che spetta agli Organi Forensi realizzare (7).

Notiziario

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

N. 3 Settembre-Dicembre 2008
 Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97
 Editore: Scuola Tipografica Sorriso Francescano

Direttore resp.: Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione:

c/o Tribunale di Genova
 Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione

Coordinatore: Alessandro Barca

Paolo Barbagelata, Elisabetta Bubba,
 Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo,
 Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro

Al tempo stesso, senza elaborare un nuovo codice deontologico forense, fermi restando i principi generali, si dovrebbe effettuare una ricognizione dei principi applicabili ai rapporti familiari con la individuazione - quale interpretazione delle norme generali - dei comportamenti dovuti (8).

Di fronte alla "specialità" del diritto di famiglia esiste la "iper specialità" del diritto minorile che impone all'avvocato una specifica formazione ed esperienza ed una competenza multidisciplinare.

L' "Avvocato del minore" è una figura ancora non compiutamente realizzata anche se la legge 149 del 2001 in tema di difesa processuale del minore è stata salutata come evento di straordinaria importanza nella prospettiva di un giusto processo pur nelle continue proroghe all'entrata in vigore e la persistente mancanza di una normativa di attuazione.

Si è discusso sul pieno riconoscimento del minore quale parte del processo (con diritto di essere rappresentato processualmente da un difensore) o sul ridimensionamento dei suoi diritti concedendogli soltanto un curatore speciale.

Tenuto conto del diritto comunitario e delle convenzioni internazionali (che citano esplicitamente i "diritti" del minore) si può dire completato il processo di progressivo riconoscimento del diritto soggettivo del minore e di superamento del concetto di "interesse del minore", anche se in modo non soddisfacente.

Avvocato del minore non è, dunque, chi in ambito civilistico difenda uno dei coniugi e, indirettamente, ritenga di difendere anche la prole.

E' Avvocato del minore colui che difende essenzialmente ed esclusivamente il minore stesso: per una questione di status di adottabilità o di potestà genitoriale, per un'imputazione o quale parte offesa nel processo penale, per la richiesta di un risarcimento del danno biologico (9).

Ed il vero e "formale" "Avvocato del minore" "non deve essere preparato soltanto sul terreno tecnico-giuridico. Anzi la sola preparazione tecnica può non costituire un elemento favorevole, giacché coloro che sono chiamati ad assistere un minore devono avere acquisito una preparazione specifica e pluridisciplinare che preveda anche competenze di psicologia e sociologia per la comprensione del minore nelle varie fasi dello sviluppo evolutivo e per penetrare all'interno delle dinamiche familiari" (10).

E "quando in un procedimento è presente direttamente o indirettamente un minore i comuni modelli di comportamento professionale non appaiono né sufficienti né adeguati" (11).

Siamo in un settore dell'attività professionale nel quale hanno prevalenza i profili di responsabilità etica e sociale della funzione del difensore.

La tutela del minore costituisce uno dei principi fondamentali della società civile ed un terreno sul quale per soggezione psicologica, interposizione di soggetti portatori di diversi interessi si accentuano i profili di discrezionalità e quindi di responsabilità dell'avvocato.

L'ascolto, l'assistenza e la rappresentanza del minore, con l'infinita casistica dei problemi di valutazione, sono dunque un problema nel problema, la cui soluzione sta in quello che può chiamarsi "il sapere extragiuridico dell'avvocato" (12).

Si consideri il caso dell'avvocato che agisce contro il minore (nel conflitto tra il diritto di difesa dell'accusato e il diritto alla salute psicofisica del minore persona offesa) con tutte le problematiche in ordine alla assunzione della testimonianza del minore ed alla tecnica di interrogatorio (13).

L'Avvocato del minore deve saperne decifrare la volontà ed interpretarne il reale interesse, deve sapere instaurare relazioni e rapporti con tutti i soggetti che agiscono nelle vicende minorili (i genitori, i consulenti, gli assistenti sociali, i medici, i magistrati, i giornalisti) in quella sintesi costituita della capacità di ascolto, assistenza, rappresentanza.

Dunque, anche per il cosiddetto diritto minorile valgono le stesse proposte effettuate per il diritto di famiglia in generale: applichiamo il massimo rigore deontologico, la professionalità e la formazione specialistica.

Appendice dottrinale e giurisprudenziale.

1. R. Danovi, "Il gatto della moglie del cliente dell'avvocato" in *Studio legale* 1996, nn.1,2. L'avvocato ha accompagnato il cliente nella casa della moglie (per ritirare effetti personali nell'ambito di una separazione personale) e non ha impedito il realizzarsi di un grave evento illecito: viene sanzionato con la radiazione per violazione dell'art.36 del codice deontologico che impone all'avvocato di non assecondare la condotta illecita del cliente. L'avvocato è stato radiato (vedi anche il commento in "L'Avvocato incolpato: casi clinici di deontologia forense" di R.Danovi, Giuffrè 2005)

2. In relazione alla norma che impone all'avvocato di mantenere con il cliente un rapporto di fiducia, di autonomia e di indipendenza si può citare il caso dell'avvocato che ha approfittato della propria posizione per sfruttare la fragilità e lo sconforto della cliente (che si era a lui affidata per una pratica di divorzio) presentandosi nella sua abitazione in ore notturne intrattenendo con lei relazioni sessuali. L'avvocato è stato radiato dall'albo. (Caso accaduto in Belgio, con pronuncia del Consiglio dell'Ordine di Bruxelles 31.8.1998: in *Foro it.* 1999.IV,431 e in "L'Avvocato incolpato, casi clinici di deontologia forense" R. Danovi, Giuffrè 2005 contenente numerose citazioni riferite al principio di "non profittare del rapporto con il cliente" così come applicato negli USA.

3. Consiglio nazionale forense 11 dicembre 1998, 204, in *Rass.forense*, 1999, 625: "pone in essere un comportamento disciplinare rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell'intera classe forense l'avvocato che assuma l'incarico professionale di attivarsi per il reperimento di un minore adottabile e per il predetto incarico emetta la relativa parcella (E' stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro)" e idem 23 dicembre 1998, n.230, in *Rass.forense* 1999, 626.

4. Consiglio nazionale forense, 8 marzo 2001, in *Rass.forense*, 2001, 735: "pone in essere un comportamento deontologicamente

rilevante il professionista che, in una causa di separazione, dopo aver assunto la difesa di un coniuge, convochi in studio l'altro coniuge chiedendogli un cospicuo acconto e inducendolo a credere che la sua attività fosse svolta nell'interesse di entrambi. (Nella specie in considerazione della assoluzione per il primo capo di imputazione le sanzioni della censura e della sospensione per due mesi sono state sostituite e ridotte all'unica sanzione della censura").

5. In tema di conflitto d'interessi (art.37.II del Codice deontologico: *l'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi*) si vedano anche Consiglio nazionale forense, 13 maggio 2002, n.45 in Rass.forense 2002, 616, Consiglio nazionale forense 11 settembre 2001, n.166 in Rass.forense 2002, 129; Consiglio nazionale forense 30 dicembre 1997, n.163, in Rass.forense, 1998,373.

6. Consiglio nazionale forense, 11 dicembre 1998, n.201, in Rass.forense, 1999,612: *"Pone in essere un comportamento lesivo della dignità e prestigio dell'intera classe forense l'avvocato che trattiene somme di danaro avute in ragione del proprio mandato, ancor più quando le predette somme siano destinate al mantenimento del minore"* (Nella specie per l'annullamento di un capo di incolpazione la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a due)".

7. Nell'ambito dei rapporti fra Colleghi si può ricordare un caso che io ritengo "al limite": l'avvocato che, in una causa di separazione personale, accompagna il cliente nel domicilio coniugale per assistere alle operazioni di trasloco senza avvertire il collega di controparte (mancanza all'obbligo della colleganza). La qualificazione della fattispecie è stata effettuata con una approfondita valutazione delle prove ed il detto comportamento è stato ritenuto corretto non essendo risultata la volontà di sorprendere la parte a vversa ma l'intento di svolgere al meglio l'incarico professionale (Consiglio nazionale forense 3 ottobre 2001, n.180 in Rass.forense 2002,132).

8. Cass. 20 settembre 2001 n.37667: in relazione all'art.9 del Codice Deontologico (dovere di segretezza e riservatezza) è il caso di considerare l'atteggiamento degli organi di informazione in vicende che coinvolgono soggetti minorenni e la estensione del così detto diritto di cronaca come specificato dalla Cassazione: *"con le opportune cautele è possibile raccontare anche fatti che attengono a soggetti minorenni a condizione che i fatti siano veri e che venga rispettata la così detta continenza, ovvero la sobrietà nel riportare le notizie"*.

Avvocato Mauro Grego

Note:

(1) Vedi Giovanni Così "Il giurista perduto. Avvocati e identità professionale" in *Quaderni del Notiziario Forense* 1987,167.

(2) così L. Lombardi nella presentazione del volume in nota 1.

(3) In Danovi: "Dovere di verità e dovere di lealtà nella deontologia forense", in "Saggi sulla deontologia e professione forense" Milano 1987, 95 e 103 e ancora "Diritto forense e law of lawyering nel processo" in *Riv.dir.proc.* 1994, 504 e in *La giustizia in parcheggio*, Milano, 1996, 69.

(4) Approvato il 17 aprile 1997 e modificato il 16 ottobre 1999 ed il 26 ottobre 2002. Il primo testo (o proposta) di "Codice deontologico forense" risale al 1984 basato sulle decisioni già intervenute ed elaborate dagli organi disciplinari o giudiziari (Danovi, Milano 1984).

Nel novembre del 1995 il Consiglio nazionale forense ha nominato una "Commissione per la redazione del Codice deontologico"(Rassegna forense 1996,685, e 1997, 309 e 575).

(5) La Cassazione ha riconosciuto che le norme deontologiche hanno natura giuridica (Cass. sez. un. 6 giugno 2002 n. 8225 in Rass. forense 2003, 130. In Cass. sez. un. 23 marzo 2004, n. 5776 è specificato quanto segue: "secondo un indirizzo che si va delineando nella giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito della violazione di legge va compresa anche la violazione delle norme dei codici deontologici degli ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all'albo ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare".

Una conferma della giuridicità dell'ordinamento disciplinare sta nel fatto che la violazione delle norme deontologiche comporta *sanzioni giuridiche* espressamente previste dall'ordinamento a conclusione di un *procedimento giurisdizionale* (nella seconda fase), con il controllo finale delle Sezioni unite della Cassazione in sede di legittimità (tra l'altro per violazione di legge). Non vi sarebbe questo procedimento giurisdizionale se si fosse rimasti nell'ambito dell'applicazione di una norma morale.

(6) La norma impone al difensore che intenda *"conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato...nel caso di persona minore"* di comunicare l'invito *"anche a chi esercita la potestà dei genitori con facoltà di intervenire all'atto"*.

(7) Si veda il disegno di legge presentato il 1° dicembre 2006 dal Governo per il riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, per la riorganizzazione degli Ordini, Albi e Collegi professionali, ecc.

Il 19/9/2008 il Consiglio Nazionale Forense ha determinato i "primi punti saldi della riforma dell'ordinamento professionale", con la decisione di "disciplinare le specializzazioni che dovranno essere conseguite con modalità che saranno concordate con gli Ordini e Associazioni più rappresentative. Un apposito regolamento prevederà l'elenco delle specializzazioni riconosciute, i percorsi formativi e professionali".

(8) In tema di specializzazione si veda anche il "Resoconto della riunione 20/9/2008 del Coordinamento nazionale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia-Avvocati di famiglia". Vedi Rivista bimestrale Avvocati di famiglia. Sito associativo: "osservatoriofamiglia.it" ed anche "assistenza@osservatoriofamiglia.it".

(9) Sino alla legge 149/2001 l'ordinamento prevedeva la figura del curatore speciale del minore e la prassi era orientata verso la nomina di curatori nell'ambito degli avvocati, tenuto conto che le funzioni del curatore dovevano spesso essere esercitate anche processualmente.

Oggi i procedimenti di adottabilità devono svolgersi con l'assistenza legale del minore, dei genitori o degli altri parenti. Essi devono essere espressamente invitati a nominare un difensore, in difetto deve essere loro nominato un difensore d'ufficio: assoluta novità nel panorama processuale civilistico. Questo orientamento tende a favorire la costruzione di una nuova competenza nell'avvocatura. Si vedano le "Proposte per una normativa di attuazione dell'obbligo di difesa del minore" elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, contenenti la previsione (nell'art.1) della istituzione presso ogni Consiglio dell'Ordine di un "elenco di avvocati per le procedure minorili."

Sui problemi di attuazione si veda la "nota" 5 giugno 2008 protocollo N° 750/08 del Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino Dott. Fulvio Villa.

(10) Mariani Marini in "Deontologia e responsabilità sociale: l'Avvocato del minore" in *Rassegna forense* 2003, 741)

(11) Si veda D. Pulitano "Etica della professione di avvocato nella giustizia minorile" in www.dirittoefamiglia.it

(12) In tema di interpretazione e applicazione della legge 54/2006 in tema di ascolto del minore si veda il protocollo elaborato dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano contenente in dettaglio le modalità della audizione.

(13) C. Panseri: *Aspetti deontologici del ruolo del giudice, del pubblico ministero, del difensore e del perito nel processo penale minorile* in A.A.V.V., *Difendere, valutare e giudicare il minore: Il processo penale minorile*, Milano, Giuffrè. "La connotazione pedagogica, piuttosto che repressiva, è comune a sistemi giuridici anche lontani dal nostro: ad esempio nel diritto consuetudinario del Gabon il bambino è considerato bisognoso di cure e non di pene" (F. Ondo Nze)

L'assurda prassi della comparsa di risposta prima dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi

L'art. 708 del c. p. c. nacque nel 1940 a S. Rossore, "dato", il 28 Ottobre, da S. M. Vittorio Emanuele III. Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia, sottoscritto dal Capo del Governo Benito Mussolini e dal Guardasigilli Dino Grandi.

I suddetti personaggi sono passati attraverso drammatici eventi storici che li hanno ridimensionati od uccisi, però l'art. 708 è rimasto.

Allora il matrimonio era indissolubile ed il tentativo di conciliazione, previsto dal cennato articolo, aveva il solo scopo di tentare in extremis la salvaguardia dell'unità familiare, cardine base -allora- del concetto politico, sociale e religioso dell'idea "famiglia".

Nel corso di questo circa settantennio il termine "famiglia" si è evoluto (oppure, secondo alcuni, involuto) ma l'art. 708 è sopravvissuto.

Illo tempore la difesa del nucleo familiare era prepotentemente anteposta alle ragioni personali dei coniugi e, conseguentemente -come abbiamo scritto- l'udienza presidenziale preliminare tendeva soltanto ad arginare l'eventuale sfascio del basilare nucleo costitutivo dello Stato (la famiglia) tentando la riconciliazione fra i coniugi in dissidio.

Riuscito eventualmente vano il tentativo (e adottati, conseguentemente, i primi provvedimenti provvisori: assegni alimentari, abitazione nella casa ex coniugale ed affidamento dei figli con relative norme di frequentazione) l'inizio vero e proprio del contenzioso era rimesso (ripeto: per iniziare soltanto allora) davanti al G.I. designato.

Solamente in vista di quella udienza veniva assegnato un termine alle parti per elaborare le proprie difese (memoria integrativa dell'una e comparsa di risposta dell'altra).

Col passare degli anni e con l'allungarsi dei tempi fra un'udienza e l'altra si sono evoluti (o, forse, come dicevamo, involuti) i criteri processuali.

Con l'introduzione del divorzio si è ulteriormente evoluto (o involuto) il concetto di "famiglia", ma l'art. 708 -anche per la fretta di approvare la L. 1/12/1970, n° 898 (poi leggermente modificata dalla n° 74/87)- è rimasto invariato ed altresì reiterato, chissà perché, nella procedura divorziale. Reiterazione, a mio avviso, inutile, visto che nei tre anni previsti dalla legge per poter chiedere il divorzio, i coniugi o si sono spontaneamente riconciliati, oppure hanno instaurato nuovi rapporti affettivi, assolutamente incompatibili col tentativo di conciliazione.

Ma torniamo all'argomento evidenziato nel titolo. Negli ultimi anni, per ovviare all'inspiegabile dilatazione degli intervalli di tempo tra un'udienza e l'altra, è invalsa la prassi di concedere al convenuto in causa di separazione (o di divorzio) un termine per depositare, prima dell'udienza presidenziale, una comparsa di costituzione e risposta.

Il che -ad avviso del sottoscritto- è assolutamente contra legem e viola il diritto al contraddittorio, mettendo il coniuge ricorrente (che dovrà presentarsi ad essere interrogato, dal magistrato, nell'udienza presidenziale, così come il coniuge convenuto) in condizione di non poter contro battere per iscritto, con prove documentali o testimoniali, alle circostanziate argomentazioni avversarie (contenute nella comparsa di risposta, ovviamente elaborata dall'avvocato) che -comunque si voglia considerarle- non posso-

no non influenzare il pensiero del magistrato preposto all'udienza presidenziale, il quale non può non averle lette, essendo state legittimamente depositate in atti.

Per ovviare ad un simile inconveniente non resterebbe, al ricorrente, che trasformare sostanzialmente il contenuto del ricorso introduttivo in un vero e proprio prolisso atto di citazione, con indicazione di circostanze, da provarsi testimonialmente (ed ovvia, conseguente, indicazione di testi) o con produzione di documenti; rendendo così -con l'acuirsi della conflittualità- vieppiù inutile il tentativo di conciliazione.

Sempre a mio modesto avviso, all'inconveniente potrebbe evviarsi tornando alla prassi giudiziaria di un tempo non molto lontano, quando il coniuge convenuto che intendeva controbattere alle argomentazioni del ricorso avversario, depositava un proprio ricorso autonomo e i due fascicoli venivano poi riuniti, mettendo così il Presidente nella possibilità di avere sott'occhio -prima dell'udienza presidenziale- soltanto le argomentazioni preliminari di entrambi i coniugi ed essere in grado (con non influenzata interpretazione di quanto spontaneamente rappresentato dalle parti liberamente interrogate) di prendere i provvedimenti urgenti e provvisori del caso e -nei procedimenti di separazione- tentare seriamente, con qualche piccola, ma seria, speranza di esito positivo, il sondaggio delle possibilità di conciliazione.

Né questo potrebbe costituire un onere economico supplementare per il coniuge convenuto, dato che (chissà per quale motivo) i procedimenti di separazione e divorzio sono esenti -sia allo Stato Civile che in Cancelleria- da qualsiasi specie di tassazione.

Avvocato Antonio Sulfaro

Avvocati nel mondo, Alpa firma la Convenzione con i principi comuni di difesa

Il presidente del Cnf, Guido Alpa ha firmato a Parigi, unitamente ai rappresentanti dell'American bar association e il Consiglio d'ordine forense di Parigi, la Convenzione degli avvocati del mondo, ora aperta alla firma di tutte le avvocature internazionali. La convenzione ha l'obiettivo di creare una piattaforma di principi comuni a tutte le avvocature nazionali. Riafferma, nell'art. 1, i cinque principi ritenuti essenziali per l'avvocato: l'indipendenza, il rispetto del segreto professionale, la prevenzione dei conflitti d'interesse,, il principio di autoregolazione della professione,, l'esercizio della professione nel rispetto delle regole deontologiche.

Cinquant'anni di professione e neo-iscritti Cerimonia a Palazzo Ducale

Sabato 13 dicembre 2008, nella bellissima cornice della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si è svolta la tradizionale cerimonia per festeggiare i cinquant'anni di iscrizione all'Albo, per i sessant'anni di iscrizione all'Ordine e per la consegna dei tesserini ai neoiscritti, che hanno superato le prove dell'esame di abilitazione nella sessione 2007/08. All'evento, organizzato dal Consiglio dell'Ordine, hanno partecipato i vertici degli Uffici Giudiziari genovesi, oltre al Vice Sindaco. Il Presidente, Avvocato Stefano Savi, nel dare il benvenuto nel Foro ai neo-avvocati, ha ricordato i principi che animano la professione.

Sono stati premiati per i 50 anni di iscrizione all'Albo gli avvocati: Enrico BASTRERI, Aldo BOTTINO, Manfredi CANNIGLIA, Alfredo CARPANINI, Gino DE PAZ, Luigi FUSCO, Sergio LA CHINA, Adriana LAUDONIO, Emilio MARELLO (alla memoria) Salvatore MARINO, Corrado PERNA, Sergio TURCI.

Sono stati premiati per i 60 anni di iscrizione all'Ordine gli avvocati: Ernesto MORRA, Ciriaco SALE MUSIO, Lorenzo SIMONETTI.

I neo avvocati premiati per aver superato l'esame di abilitazione nella sessione 2007/08 sono stati:

Daniela ADAMO, Federica ADORNI, Federica AGRIMONTI, Camilla ALÌ, Francesco ANDRIANOPOLI, Chiara ARCANGELI, Alessandra ARCURI, Katia ARDITO, Michela ARMENIA, Andrea ATANASIO, Marco AUGIMERI, Maria Teresa AUTERI, Maila Benedetta BACIGALUPO, Rebecca BARAGGIOLI, Valentina BARBIERI, Matteo BET, Tiziana BLENGINO, Sonia BORGESSE, Sara BUGATTO, Caterina BUONVINO, Francesco CALCAGNO, Raffaella CAMINITI, Erika CAMPOCHIARO, Stefania CANEPA, Elena CANGELOSI, Fausto CAPELLO, Lidia CARBONE, Annalisa CARELLA, Antonella CASCIONE, Massimiliano CATTAPANI, Sara CERVETTO, Alessio CHIARLA, Enrico CHIEPPA, Francesco CHIRCO, Maria Rosaria CIARAVOLO, William COCCETTI, Elena Gabriella COMASCHI, Alberto COMITARDI, Chiara COPPA, Cinzia CRISMANICH, Laura CRISPOLDI, Giuseppe Giovanni Paolo CROCE, Nadia DAGANI, Chiara Martina DE GENNARO, Pier Paolo DE GRAZIA, Diego DELFINI, Raffaella DEMARIA, Barbara DI GIOIA, Giacomo DURANTE, Elisabetta DUÒ, Lorenzo FABRO, Fabrizio FAILLACI, Alessandro FANTI, Matteo FELICI, Matteo FERRANDO, Massimo FICHERA, Stefania FRANCANI, Paolo FRANCESCHI, Stella FRASCÀ, Cristina FURFARO, Serafina FUNARO, Giorgio GAGGERO, Gianluca GAGLIARDI, Marco GALLINGANI, Barbara GAMBARO, Massimo GANDOLFI, Francesco GATTO, Cesare GHIGO, Stefano GIUSTI, Laura GIUSTO, Sofia GIUSTO, Alessandro GORLA, Chiara GRANZIOLO, Christian GRAZIANO, Matteo GUGLIELMI, Michela GUGLIOTTA, Federica GUIDO, Lucio GUTILLA, Geremia INGENITO, Irene ISOLA, Mariana LAIOLO, Marcello LEVERONE, Luigi LIAMBO LOVATO, Giulia LIBERTI, Stefania LIGAS, Giuseppe LIO, Giovanna LIZZA, Antonio LUCÀ, Lorenzo LUCIFREDI, Federica LUGLI, Ro-

sina Maria MACCA, Michela Anna MACCARINI, Alessandro MACCIÒ, Marika MAGGIORE, Giorgio MAJOCO, Angelica MARINO, Riccardo MARMORATO, Katia MARRAS, Riccardo MASSIMILLA, Elisabetta MASSARO, Francesca MAUREL, Marco MAZZUCCHI, Jenny MELONI, Marco MENSI, Manuela MERCATELLI, Elisa MILOCCO, Katia MIRIELLO, Gabriele MONTANARI, Roberto MUCCIOLO, Franziska MUCKERMANN FUCHS, Alessandro NIGRO, Carlo OLCESE, Sabrina OLIVERI, Manuela Lara OTTAZZI, Luca Maria PAGANUCCI, Stefano PANERI, Daniele PAPONE, Marzia PAPONE, Michela PAVANELLI, Francesco PENNA, Marco PENNISI, Michela PERTINO, Nadia PODESTÀ, Simone POGGI, Alberto POLI, Marco PRESTIPINO, Alberto RICCI, Massimiliano RICORDINI, Giovanna ROSSI, Matteo ROSSINI, Giacomo ROSSO, Enrico Aldo ROZIO, Luca Francesco Mattia RUFINO, Margareth SALERNO, Luigi SANNINO, Anastasia SARDU, Silvia SCASSO, Fiammetta SCIAMANDA, Sergio SCIORTINO, Carola SCOVERO PASSADORE, Sara SELVANIZZA, Alice SERA, Erika Renata SOBRERO, Nicola Aldo SOLIMENA, Massimiliano SORRENTINO, Barbara SQUASSINO, Antonio STAGNARO, Paola TASSARA, Corrado TASSO, Paola Lara TESTA, Fabrizio TRAVERSO, Caterina TROPEANO, Samantha VACCARO, Simone VALLINI, Monica VESCOVI, Caterina VOLPE, Iliaria ZAMPARO, Marco Ottavio ZOPPELLETTO.

Nel medesimo contesto è stato consegnato il premio "Luca Ciurlo" per la migliore tesi in Diritto Penale ai Dottori Elisa CANNIZZO e Sabato PELLEGRINO.

Il premio istituito dall'AIGA intitolato all'Avvocato "Cloro IOVINE RICCIO TABASSI" e all'Avvocato "Giuseppe FERRARIS" e destinato ai più giovani iscritti è andato ai neo-Avvocati Irene ISOLA ed Enrico CHIEPPA.



foto Leoni

Cassazione e Professione

Corte di Cassazione, S.U., 30 ottobre 2008, n. 26007 ***L'avvocato non può cercare clienti appoggiandosi all'agenzia di servizi***

Linea dura della Cassazione contro gli avvocati che si accaparrano la clientela usando degli escamotage. Rischiano la sospensione se si appoggiano nella sede di un'agenzia di servizi trattando le pratiche dei clienti di questa, senza mandato. La Cassazione ha reso definitiva la misura, sospensione per quattro mesi dall'esercizio della professione, di un legale che aveva aperto uno studio nella sede di un'agenzia di servizi, usando una linea telefonica comune, e riconoscendo all'impresa una sorta di royalty sulle pratiche che gli erano state passate. Una vera e propria intermediazione che era arrivata all'orecchio dell'Ordine di (il cliente aveva presentato un esposto all'Ordine umbro) che aveva subito ordinato la sospensione. Il professionista l'aveva impugnata di fronte all'Ordine nazionale forense che, a dicembre 2007, aveva respinto, confermando la sanzione. Infatti, si legge in quella decisione, «correttamente era stata ritenuta la sussistenza dell'illecito consistente nell'accaparramento di clientela essendo stato provato non solo che il danneggiato si era rivolto all'agenzia e non all'avvocato ma anche che esisteva un

rapporto stabile e costante tra l'agenzia e il professionista, sulla base del quale detta agenzia procacciava clienti, ricevendo somme in denaro non riferibili a un semplice servizio di domiciliazione». Fra l'altro, tra l'agenzia e il cliente non esisteva nessun rapporto di assicurazione quindi, «non era invocabile la prassi seguita dalle compagnie di assicurazione». Contro questa decisione il professionista ha fatto ricorso in Cassazione. Le S.u. civili hanno respinto, uno per uno, tutti i motivi del ricorso. Ciò perché «l'incolpazione disciplinare non ha riguardato un singolo episodio relativo alla trattazione della pratica di risarcimento dei danni senza mandato della parte danneggiata, ma più in generale i rapporti fra l'agenzia e l'avvocato, come emerge dalla circostanza che è stato contestato al professionista di avere lo studio professionale e l'utenza telefonica in comune con la predetta agenzia». Non basta. Anche sulla misura della sanzione decisa dall'Ordine, quattro mesi senza esercitare, la Cassazione non ha avuto nulla da ridire: «Il Consiglio nazionale forense», si legge in fondo alle motivazioni, «ha motivato l'entità della sanzione sulla base della gravità della condotta e del vulnus al decoro e all'onorabilità dell'esercizio della professione forense».

Corte di Cassazione, S.U., 26 novembre 2008, n. 28170 ***Praticante e dipendente è possibile***

La Cassazione spezza una lancia in favore dei praticanti avvocati non ammessi al patrocinio: possono essere, contestualmente, dipendenti pubblici o privati, anche full time. È quanto stabilito dalle Sezioni unite civili della Suprema corte che hanno accolto, con la sentenza n. 28170 del 26 novembre 2008, il ricorso di un praticante, cancellato dall'albo, con una delibera del Consiglio, perché era un Carabiniere. Il massimo consesso di Piazza Cavour ha motivato questa decisione sostenendo che non c'è incompatibilità fra chi, di fatto, sta ancora imparando la professione senza svolgere un mandato difensivo e chi è assunto da un ente pubblico o privato. Ciò perché tali incompatibilità, e cioè quelle previste per gli avvocati, «possono essere estese ai soli praticanti ammessi al patrocinio». L'approdo giurisprudenziale raggiunto dalla Cassazione è importante e non lascia spazio a dubbi: «trattandosi di preclusioni volte a garantire l'indipendente svolgimento del mandato professionale», ecco il principio affermato, «le incompatibilità non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono essere iscritti nell'apposito Registro speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati». L'impatto della decisione sul mondo dei legali non è da poco. Sono infatti tantissimi i giovani che, finora, hanno dovuto scegliere fra la pratica professionale o il lavoro subordinato, buttando nel cestino, in molti casi, opportunità lavorative interessanti. Ma questo problema è

stato ora superato. Bacchettando la delibera del Consiglio nazionale forense di cancellare dall'albo il ragazzo, il Collegio esteso ha affermato che «suscita forti perplessità che aumentano ancor di più ove si consideri che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di migliorare soltanto perché si è trovato nella condizione di aver dovuto accettare un lavoro insoddisfacente o non più adeguato, introduce uno sbarramento non esattamente in linea con i valori fondamentali dell'ordinamento». Non solo. La professione forense potrebbe essere una seconda scelta: «non è infatti infrequente la possibilità», spiega ancora la Cassazione, «che taluno decida di affrontare la pratica e l'esame di avvocato non in vista di un immediato cambio di attività, ma per preconstituirsì il titolo necessario al suo futuro esercizio, magari dopo il raggiungimento di una sufficiente anzianità contributiva (e ciò senza tener conto delle possibilità offerte dalla legge n. 662 del 1996 che ha rimosso le incompatibilità fra impiego pubblico part-time e professioni intellettuali)». Il caso: Era un giovane laureato in giurisprudenza di Bergamo che, per vivere, aveva dovuto fare il carabiniere. Poi si era iscritto all'albo dei praticanti non ammessi al patrocinio per imparare la professione. L'ordine lo aveva iscritto con riserva e poi lo aveva cancellato. Lui aveva impugnato la delibera di fronte al Consiglio nazionale forense ma non aveva ottenuto niente. Così ha fatto ricorso in Cassazione e, questa volta, ha vinto. Quindi il giovane Carabiniere resterà iscritto nell'albo dei praticanti non abilitati di Bergamo.

Corte di Cassazione, S.U., 13 novembre 2008, n. 27049
Sospensioni facili

L'ordine può sospendere l'avvocato che, in una causa di routine, chiede un compenso sproporzionato, motivando genericamente il provvedimento disciplinare e cioè senza descrivere i fatti contestati o citare le norme deontologiche violate. La linea dura arriva dalle Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza 27049 del 13/11/2008, hanno confermato cinque mesi di sospensione nei confronti di un legale di Vicenza che si era fatto pagare, in una causa su un incidente stradale, il doppio del compenso per la complessità della causa (si era poi giustificato). L'ordine vicentino lo aveva sospeso per sei mesi. Il Consiglio nazionale aveva ridotto la sanzione disciplinare a cinque mesi. In particolare aveva sostenuto che "la citazione non è nulla per omessa indicazione degli addebiti o delle norme violate". Non solo: "È sufficiente", aveva spiegato ancora il Consiglio, "richiamare concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività e, comunque, l'incolpato si è adeguatamente difeso nel merito". Contro questa decisione l'avvocato ha fatto ricorso in Cassazione lamentando, fra l'altro, che la cliente aveva pagato spontaneamente e che la causa era stata particolarmente complessa. E poi sostenendo che il provvedimento disciplinare era troppo generico quindi incongruente con la natura del procedimento, che è giurisdizionale e non

amministrativo, e quindi deve consentire al legale di difendersi contro gli addebiti dell'ordine. Su questo punto il professionista ha tentato anche la strada dell'illegittimità costituzionale ma la sua linea difensiva è stata interamente bocciata dal massimo consesso di "Piazza Cavour". Applicando al caso del compenso sproporzionato un principio più generale e consolidato la Cassazione ha respinto i sette motivi del ricorso precisando, fra l'altro: "Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa particolareggiata esposizione dei fatti integranti l'illecito, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, in quanto, da un lato è sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione contenente la chiara contestazione dei fatti addebitatigli sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace e, dall'altro, che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività". Non è ancora tutto. Il ricorso del legale è stato respinto anche sul fronte dell'illegittimità costituzionale. A questa eccezione il Collegio di legittimità ha risposto che le norme dell'ordinamento professionale sono perfettamente in linea con la Carta fondamentale "nella parte in cui omettono di richiedere una precisa individuazione delle regole della deontologia professionale".

Corte di Cassazione, 30 giugno 2008, n. 17761
Un praticante è per sempre

I praticanti senza abilitazione possono rimanere iscritti all'albo senza limiti di tempo. Un bel vantaggio soprattutto se si pensa che ora possono anche essere lavoratori a tempo pieno. Ma anche in questo caso il principio affermato dal Collegio esteso è molto chiaro (sentenza n. 17761 del 30 giugno 2008) «in tema di pratica forense, l'art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammes-

si, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l'iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempra, potendo, quindi, mantenere l'iscrizione per coltivare l'interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato».

Corte di Cassazione, 30 aprile 2008, n. 9166
Stesse sanzioni per i praticanti e gli avvocati

Sul fronte delle sanzioni disciplinari ad aprile del 2008 la Cassazione, con la sentenza n. 9166, ha messo sullo stesso piano i praticanti e i professionisti già iscritti all'albo. Infatti, se pur con modalità diverse, anche i primi possono essere sospesi e tale sospensione può essere scontata in un secondo momento, quando hanno già passato l'esame. «La sanzione della sospensione applicabile ai praticanti», si legge in sentenza, «pur trovando attuazione attraverso modalità differenti, non è diversa dalla sospensione dell'esercizio della professione prevista per gli avvocati. Tale sanzione

può essere scontata anche dopo l'iscrizione del professionista nell'albo, atteso che l'ordinamento disciplinare della professione è unitario, come si desume dal rinvio contenuto nell'art. 58 del r.d. n. 37 del 1934, oltre che dalla funzione della pratica forense». Il principio affermato dal Palazzaccio: Trattandosi di preclusioni volte a garantire l'autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, le incompatibilità di cui all'art. 3 del rdl n. 1578 del 1933 non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell'apposito Registro speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati.

Corte di Cassazione, 14 maggio 2008, n. 12061**Motivazione: Cassazione rigorosa**

Senza ricorso autosufficiente inutile la censura sull'atto impugnato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 14 maggio 2008 n. 12061. La vicenda: L'amministrazione finanziaria ricorre per Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 42 del dpr n. 600/1973, atteso che il giudice avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità in campo tributario l'applicabilità della motivazione per relationem. Tale motivo viene esaminato dalla Corte di cassazione e, unitamente ad altri, respinto con unica argomentazione. Per i giudici, il ricorso per Cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì deve permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio e accedere, in particolare in caso di interpretazione di scritture intercorre tra le parti, a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Nel caso di specie, le censure mosse dal ricorrente si sostanziano nella semplice menzione degli articoli che si reputano violati senza un'articolata critica della sentenza impugnata, con il pertinente richiamo agli atti processuali che si ritiene possano dare motivato sostegno a quanto dedotto nel ricorso. D'onde, il rigetto del ricorso. Il precedente: La sentenza richiama la precedente pronuncia n. 23673/2006, secondo la quale il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e per violazione del principio di autosufficienza nell'ipotesi in cui questo non contenga in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito. Il ricorso, osserva ancora la Corte, deve permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio e accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cassazione 12912/04, 11133/04, 7178/04, tra le altre, da ultimo, 12362/06, 7825/06). Nel caso specifico della sentenza 23673 nel ricorso dovevano risultare: a) il tenore delle prove testimoniali raccolte nel procedimento penale a cui fa riferimento la ricorrente; b) quale era stato l'oggetto della prova non ammessa nel giudizio civile e le ragioni della mancata ammissione da parte del giudice di merito. La sentenza 9783/08: A conferma di tale rigorosa linea interpretativa, la stessa Corte di cassazione, sempre in materia di motivazione dell'atto impositivo, con la sentenza 14 aprile 2008 n. 9783 ha affrontato il caso della mancata indicazione nell'atto impositivo delle aliquote Irpef. Si tratta di questione assodata: la Corte ha in-

fatti ripetutamente sostenuto che l'atto carente di tale indicazione è pacificamente affetto da nullità, e che la mera indicazione delle aliquote minima e massima è di per sé insufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione dell'atto. Il caso specifico è emblematico. Il contribuente, con il primo e il secondo motivo del ricorso per Cassazione, lamentava la violazione dell'art. 42 dpr n. 600/1973, nonché carenza nella motivazione impugnata per avere il giudice di merito ritenuto che il contribuente non sia stato pregiudicato dall'essere state indicate nell'avviso unicamente l'aliquota massima e quella minima. Per la Corte di tratta però di censure in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate: il ricorrente avrebbe infatti dovuto precisare se l'aliquota minima e quella massima indicate nell'avviso sono quelle applicate in concreto ovvero quelle astrattamente previste «con ciò che consegue in ordine alla eventuale difficoltà di individuare aliquote intermedie; manifestamente infondate in quanto non si espone quali siano state le difficoltà incontrate in concreto dal contribuente nell'individuare le aliquote poste che l'avviso di accertamento ai fini Irpef, il quale contenga solo l'indicazione dell'aliquota minima e massima applicata, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto normativo, solo se esso contempla un richiamo insoddisfacente a una tabella di aliquote allegata a testo normativo di non immediata applicazione, o perché integrata da altre norme, o perché modificata da successive norme, a sua volta non richiamate nell'atto impositivo». Motivazione e accertamento per relationem: Nella sentenza 23 aprile 2008 n. 10484, la Corte di cassazione è invece tornata sulla questione della possibilità per gli uffici finanziari di motivare l'atto impositivo per relationem, cioè con riferimento ad una verifica posta in essere da terzi. Nella sentenza la Corte ribadisce che, sia agli effetti dell'Iva che delle imposte dirette, la motivazione dell'avviso di accertamento per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittimo per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una «economia di scrittura», che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. Un principio analogo viene riportato nella sentenza 23 maggio 2008 n. 13480, nella quale i giudici osservano che l'accertamento motivato per relationem non fa altro che realizzare una economia di scrittura.

Corte di Cassazione, sez. lav., 19 febbraio 2008, n. 4061**Mail valida se confermata**

La posta elettronica è sempre più presente negli uffici giudiziari e nelle cancellerie dei Tribunali che possono interagire con avvocati tramite email, a patto che il destinatario risponda, senza limitarsi alla conferma di lettura automatica. La Corte di cassazione non ha dubbi. Per i giudici di legittimità, infatti, «è valida la comunicazione di cancelleria effettuata per email all'indirizzo elettronico comunicato dal difensore al proprio Consiglio dell'Ordine», a patto che il destinatario dia «risposta per ricevuta, documentata dalla relativa stampa cartacea». La decisione n. 4061 della

sezione Lavoro della Cassazione, depositata il 19 febbraio, completa il quadro normativo in materia, precisando ulteriormente l'articolo 136 del Codice di procedura civile, già modificato nel 2005 dal decreto competitività (DL 35/2005, convertito in legge 263/2005, in vigore dal 1 marzo 2006). Secondo la nuova formulazione, le comunicazioni in forma abbreviata (i cosiddetti «biglietti» di cancelleria, redatti in carta semplice) alle varie parti del processo possono avvenire anche per posta elettronica o via fax. Ma la Corte spiega in maniera precisa: «E' necessaria la risposta manuale di ricevuta, con il tasto «rispondi», non è sufficiente la risposta in automatico, «letto».

Pareri del Consiglio Nazionale Forense

A proposito del c.d. "Negozio giuridico"

Parere del 12 dicembre 2007, n. 46

Quesito del COA di Biella, rel. cons. Florio

Il quesito rappresenta il caso di alcuni avvocati che hanno aperto una sede di lavoro secondaria ed ulteriore rispetto ai rispettivi studi, configurata come un negozio al piano strada e dotata di sistemi di informazione all'esterno in tema di attualità giuridica. All'interno dei locali viene fornita consulenza giuridica orale, attività oggetto di promozione pubblicitaria attraverso un sito internet e la realizzazione di una brochure illustrativa. Si chiede al Consiglio nazionale se l'attività e la sua pubblicizzazione anche attraverso la stampa locale siano compatibili con le norme deontologiche, anche alla luce delle loro recenti modifiche.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

"I fatti descritti nella richiesta di parere sono rappresentativi di comportamenti tutti teoricamente consentiti.

E' infatti permessa, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine, l'apertura di una sede secondaria dello studio, così come è consentito prestare consulenza predefinitamente il compenso; sono anche consentite l'apertura del sito web e la distribuzione di una brochure informativa.

I limiti concreti alle suddette attività, che teoricamente

sono consentite, si rinvencono negli articoli 17, 17-bis e 19 del codice deontologico che fanno riferimento, sia per l'informazione che per l'acquisizione della clientela, alla dignità, correttezza e decoro della professione.

Tali concetti discendono dall'articolo 38 della legge professionale, che stabilisce altresì la competenza a procedere disciplinarmente in capo al Consiglio dell'Ordine.

La ragione di tale competenza dipende dal fatto che solo il Consiglio dell'Ordine locale, attraverso l'esame diretto delle specifiche modalità di informazione al pubblico e di acquisizione della clientela, può verificare se in concreto gli iscritti abbiano rispettato i principi di dignità, correttezza e decoro. Gli episodi segnalati, pertanto, appaiono deontologicamente corretti sulla carta, ma è determinante la valutazione del loro concreto esercizio, rimessa al Consiglio locale.

Per regolamento e per proprio costante orientamento, poi, questa Commissione si è sempre astenuta dal pronunciarsi su casi specifici come quello in oggetto, che costituiscono l'ambito tipico della potestà disciplinare dei Consigli dell'Ordine, onde evitare sovrapposizioni e contrasti con l'esercizio della funzione di giudice di secondo grado che il Consiglio nazionale detiene in materia.

Il caso descritto potrebbe in ipotesi dar luogo un procedimento disciplinare e, dunque, essere suscettibile di giungere alla cognizione del C.N.F. in sede di impugnazione avverso l'eventuale provvedimento dell'Ordine locale".

Patrocinio a spese dello Stato

Corte di Cassazione, 4 giugno 2008, n. 22299

Rileva anche il reddito di papà

Tagliata una piccola fetta delle spese di giustizia. Infatti non hanno diritto al gratuito patrocinio gli imputati, nullatenenti o disoccupati, che possono contare sul reddito di un genitore. La Cassazione ha respinto il ricorso di un trentasettenne di Palmi. In un primo momento l'uomo, disoccupato, era stato ammesso al gratuito patrocinio. Poi il tribunale aveva revocato il beneficio perché, aveva motivato, «a seguito di accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, era emerso altro reddito percepito dal padre di 941 euro, che comportava il superamento della soglia fissata dalla legge». In particolare, secondo i giudici di merito per la determinazione dei limiti di reddito occorre fare riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, tenendo anche conto dei redditi esenti o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva. Contro questa decisione l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione ma lo ha perso. La

Cassazione ha spiegato che in una certa misura contano tutti i redditi «indicativi delle condizioni personali, familiari». «Invero», si legge in fondo alle brevi motivazioni, «nella determinazione del reddito, da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore nel Testo unico, e in particolare dell'articolo 11 che prevede la deduzione di 3 mila euro per garantire la progressività dell'imposta». Si tratta, continua il Collegio di legittimità, «di deduzioni introdotte ai fini della determinazione concreta dell'imposta da pagare», concetto diverso dal reddito imponibile cui fa riferimento l'articolo 76 del T.u. in tema di spese di giustizia, che «intende dare rilevanza anche a redditi non assoggettabili a imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita» di chi chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio. Insomma, in questo come in moltissimi altri casi, l'imputato dovrà pagarsi un difensore perché non ha i requisiti per accedere al beneficio.

Corte di Cassazione, sez. IV pen., 5 maggio 2008, n. 17701

Poiché non esiste, per l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, alcun divieto di designare un avvocato non iscritto ad albo del distretto giudiziario ove ha sede il magistrato competente, è legittima la richiesta di liquidazione dei

compensi presentata dal professionista in quanto l'art. 82, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 pone esclusivamente una restrizione in termini di spese senza comportare alcuna decadenza come, invece, accadeva nella vigenza dell'abrogato art. 9, L. 30 luglio 1990, n. 217.

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 ottobre 2008, n. 387/E

Gratuito patrocinio, criteri di accertamento del requisito della non abbenza (Art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002).

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 387/E del 20 ottobre 2008, ha chiarito che ai fini della determinazione del reddito di riferimento da utilizzare per verificare lo stato di non abbenza di un soggetto interessato al gratuito patrocinio, non è possibile scomputare dal reddito complessivo l'eventuale perdita subita nell'esercizio di un'attività d'impresa svolta da altri componenti del nucleo familiare.

Quesito

L'art. 76, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riconosce il diritto a fruire del gratuito patrocinio in favore dei soggetti titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.

Per quanto concerne la corretta interpretazione del concetto di reddito che definisce lo stato di non abbenza, l'amministrazione finanziaria è intervenuta con risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, chiarendo che il reddito cui far riferimento per poter riconoscere il diritto al gratuito patrocinio è quello imponibile ai fini dell'Irpef, quale definito dall'art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Ad avviso di codesta Direzione, permangono, tuttavia, incertezze interpretative in merito alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 76 sopra citato il quale prevede che "se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante".

La norma sopra citata fa riferimento, infatti, ai redditi conseguiti e non a quelli imponibili, con la conseguenza che, al fine di determinare lo stato di non abbenza del nucleo familiare, potrebbero essere considerati anche altri elementi non rilevanti ai fini della determinazione del reddito Irpef.

In particolare, è stata posta all'attenzione di codesta Direzione Regionale la problematica concernente la possibilità, per i soggetti esercenti attività d'impresa commerciale, di scomputare le perdite eventualmente subite dall'ammontare complessivo dei redditi degli altri familiari conviventi.

Al riguardo, il Tribunale di... il Garante del contribuente per... e il Garante del contribuente per... hanno espresso un orientamento favorevole, ritenendo che il diritto al gratuito patrocinio debba essere riconosciuto sulla base del reddito effettivo dei soggetti interessati, prescindendo da disposizioni di portata meramente fiscale.

Ciò premesso, codesta Direzione Regionale chiede di sapere se, ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, sia corretto compensare le perdite subite dal soggetto che esercita attività d'impresa col reddito conseguito dai familiari conviventi.

Soluzione interpretativa prospettata

La Direzione Regionale ritiene che i soggetti interessati a

beneficiare del gratuito patrocinio, che convivono con altri familiari titolari di reddito, non possano operare alcuna compensazione tra i redditi conseguiti dai familiari e l'eventuale perdita subita nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Parere della Direzione Centrale

Le condizioni per poter essere ammessi al gratuito patrocinio sono disciplinate dall'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai sensi del quale:

"1. può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.

2. se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".

In relazione alla richiamata disposizione, la scrivente, con risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, ha chiarito che il reddito cui far riferimento al fine di determinare se sussistono le condizioni per l'accesso al diritto al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini dell'Irpef, quale definito dall'art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dallo stesso art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002. Per effetto del riportato comma 2 dell'art. 76, i redditi prodotti dai contribuenti che compongono il nucleo familiare del soggetto interessato al gratuito patrocinio sono rilevanti ai fini della formazione del reddito da confrontare con l'ammontare massimo di reddito previsto dal comma 1 dello stesso articolo 76.

Al riguardo, la scrivente ritiene che, analogamente a quanto precisato per i soggetti interessati a beneficiare del gratuito patrocinio, anche per i familiari conviventi sia corretto far riferimento al reddito imponibile ai fini dell'Irpef, così come determinato dall'art. 3 del Tuir.

Pertanto, ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, è possibile dedurre dal reddito complessivo dei singoli componenti del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 8 del Tuir, esclusivamente gli oneri previsti dall'art. 10 del Tuir. Non è possibile, invece, attesa la chiara formulazione del comma 2 del richiamato art. 76, diminuire l'importo risultante dalla somma redditi dei componenti del nucleo familiare delle eventuali perdite subite nell'esercizio di un'attività d'impresa svolta da uno o più di essi, che non abbiano trovato capienza nel reddito d'impresa o (nel caso di imprese minori o di lavoro autonomo), nel reddito complessivo dell'esercente.

Di conseguenza, con particolare riferimento al quesito posto da codesta Direzione Regionale, la scrivente ritiene che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento da utilizzare per verificare lo stato di non abbenza di un soggetto interessato al gratuito patrocinio, non sia possibile scomputare dal reddito complessivo l'eventuale perdita subita nell'esercizio di un'attività d'impresa svolta da altri componenti del nucleo familiare. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

Anno 2008 - Eventi accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

148 SEMINARI - 15.868 POSTI DISPONIBILI - 11.074 PRENOTAZIONI
9.452 PRESENZE - 794 CREDITI COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITI ALLE INIZIATIVE

TITOLO EVENTO	DATA
L'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE NELLA GIURISPUDEENZA E NELLA DOTTRINA PIU' RECENTI	12/03/08
L'ASSEMBLEA CONDOMINIALE E L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA NELLA GIURISPRUDENZA E NELLA DOTTRINA PIU' RECENTI	12/03/08
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI NELLA GIURISPRUDENZA E NELLA DOTTRINA PIU' RECENTI	1/04/08
IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO E LE TABELLE MILLESIMALI NELLA GIURISPRUDENZA E NELLA DOTTRINA PIU' RECENTI	1/04/08
LOCAZIONI AD USO NON ABITATIVO NELLA GIURISPRUDENZA E NELLA DOTTRINA PIU' RECENTI	22/04/08
LOCAZIONI AD USO ABITATIVO NELLA GIURISPRUDENZA E NELLA DOTTRINA PIU' RECENTI	22/04/08
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (DPR 115/2002)	22/01/08
PRESENTAZIONE DEL VOLUME "LA MASCHIA AVVOCATURA"	28/01/08
PROGRAMMA DEL C.N.F. PER LA CONSILIATURA 2007-2010	22/01/08
I LUNEDI' DI DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA	Tutti lunedì'
I DIRITTI DEL PROPRIETARIO ESPROPRIATO DOPO LE SENTENZE N°348/07 E 349/07 DELLA CORTE COSTITUZIONALE	02/02/08
RECUPERO CREDITI DAL CONTRATTO ALL'ESECUZIONE	25/01/08
ANATOCISMO E VIZI NEI CONTRATTI BANCARI.COME DIFENDERSI DALLE BANCHE E PERCHE'.	25/01/08
IL RUOLO DELL'AVVOCATO NELLA DIFESA DEL CONIUGE/GENITORE NEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE	19/02/08
I CONTRATTI E L'ATTIVITA' DI IMPRESA	11/03/08
INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO: UNA RIFLESSIONE SUI RAPPORTI TRA L'AVVOCATURA E LE ISTITUZIONI	23/01/08
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: DALL'EUROPA ALL'ITALIA	01/02/08
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (DPR 115/2002)	16/02/08
CONVIVENZA E MATRIMONIO	15/02/08
LE PROBLEMATICHE DELL'AVVOCATURA ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE: IL CONSIGLIO RISPONDE	31/01/08
L'ARBITRATO SOCIETARIO ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO DI CUI.....	20/02/2008
AMIANTO E MESOTELIOMA: ASPETTI GIURIDICI E EPIDEMIOLOGICI	14/02/08
LE LIBERALIZZAZIONI - LE NOVITÀ NEL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO	04/03/08
ABUSO ALL'INFANZIA DA "CATTIVA" SEPARAZIONE E MEDIAZIONE FAMILIARE	06/06/08
CORSO SEMESTRALE INGLESE GIURIDICO	FEBB/LUGLIO
SEPARAZIONE E DIVORZIO PROBLEMI E PROSPETTIVE	18/03/08
RIFORMA DEL CODICE PENALE. RIPENSARE LA PENA	05/03/08
LA RICERCA GIURIDICA IN INTERNET: RISORSE INFORMATIVE PER MAGISTRATI E AVVOCATI	08/03/08
LA RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE SANITARIO NELL'AZIENDA SANITARIA PUBBLICA	13/03/08
L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LA TUTELA DEI SOGGETTI INCAPACI	14/03/08
PROFILI DELLA COLPA CON RIFERIMENTO AGLI ESERCENTI LE PROF.NI SANITARIE	06/03/08
INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA DUI TRUSTS	14/03/08
LE PRINCIPALI NOVITA' NEGLI APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI	29/03/08
IL LAVORO NEL SOTTORE EDILE NUOVI ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO E PECULIARITA' DEL TRATTATO ECONOMICO	31/03/08
I PROCEDIMENTI CONCERTATIVI NEL DIRITTO URBANISTICO	19/04/08
APPROFONDIMENTI IN TEMA DI NORMATIVA SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	17/05/08
CLUB FINANZA DI IMPRESA - RISK MANAGEMENT CLASS ACTION E ADR	13/03/08
LO SPAZIO GIURIDICO EUROPEO IN MATERIA CIVILE E PENALE	05/05-30/06
RINVIATO A DATA DA DESTINARSI	25/03/08
AVVOCATI:PREVIDENZA E FISCALITÀ. LA CASSA, GLI STUDI DI SETTORE,IL REGIME EX ART.1 COMMA 100 L. 244/07	05/05-06/10
INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH	02/04/08

IL PRINCIPIO DI CAUSALITA' CON RIFERIMENTO ALLA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE	14/04/08
LEGAL ENGLISH	10/05/08
LA MESSA ALLA PROVA NEL PROCESSO PENALE MINORILE	11/04/08
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: BILANCI E PROSPETTIVE DI RIFORMA	11/04/08
VI SEMINARIO NAZ. SULLE PROCEDURE CONCURSUALI	23/04/08
QUALE PERCORSO E QUALE PROFESSIONE PER LE CRISI DI IMPRESA: ALTERNATIVE AL FALLIMENTO	11/04/08
LE REVOCATORIE FALLIMENTARI	21/04/08
CLUB FINANZA D'IMPRESA: OPPORTUNITA' E RISCHI DEGLI STRUMENTI DI ACCESSO AL CREDITO	22/04/08
LA CURA VALE LA PENA	15/05/08
IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	18/04/08
LA CRISI DELLE UNIONI DI FATTO - DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE FRA TRIBUNALE ORD. E TRIB. MINORENNI	21/04/08
TECNICHE DI REDAZIONE DELLE LETTERE COMMERCIALI IN LINGUA INGLESE	06/05/08
EVENTO NON EFFETTUATO	10/05/08
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ISCRITTI COA (PREVIDENZA)	14/05/08
L'ARBITRO ALLA LUCE RIFORMA 2006	20/05/08
LA PSICOLOGIA FORENSE	27/05/08
CLASS ACTION	Sett./Ott.
ARBITRATO SIMULATO IN MATERIA SOCIETARIA	Sett/Ott.
LA CONCILIAZIONE	Ott./Nov.
I TRIBUTI LOCALI E REGIONALI	Nov/Dic.
DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO	6/5/08
LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE	8/05/08
IL PROCESSO TRIBUTARIO	6/05/08
IL FUTURO DELLE FRODI NEL SISTEMA IVA	12/05/06
NOVITA' ANTIRICICLAGGIO 2008: OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI	3/06/2008
LA RIMESSIONE NEL TERMINE PER PROPORRE IMPUGNAZIONE: RECENTI SVILUPPI DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' E RELATIVI PROFILI DEONTOLOGICI	10/06/2008
GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: ANALISI E PROFILI DI RESPONSABILITA'	Nov/Ottobre
AFFIDO CONDIVISO - CASI CLINICI	11/06/08
LA LEGGE 102/06 UN ANNO DOPO E IL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI	24/05/08
MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO	24/05/08
LE MODERNE ESIGENZE DI "COMPLIANCE" NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	06/06/08
LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI AD OPERA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	17/06/08
CLASS ACTION	16/05/085
PROTEZIONE DIPLOMATICA E CONSOLARE DEI VIAGGIATORI EUROPEI ALL'ESTERO	23/05/08
PECULIARITA' DELLA RECENTE RIFORMA DEL PROCESSO DI ESECUZIONE	06/06/08
LEGAL ENGLIS "ORIGINI DELLA LINGUA INGLESE"	20/06/08
LEGAL ENGLIS "ORIGINI DELLA LINGUA INGLESE"	04/07/08
LEGAL ENGLIS "ATTUALITA INTERNAZIONALE"	18/07/08
LEGAL ENGLIS "GRAMMATICA PREFISSI E SUFFISSI"	03/10/08
LEGAL ENGLIS "CIVIL LAW O COMMON LAW"	17/10/08
LEGAL ENGLIS "GRAMMATICA APPLICATA"	31/10/08
LEGAL ENGLIS "CONGIUNZIONI"	14/11/08
LEGAL ENGLIS "TECNICHE DI REDAZIONE DI CONTRATTI"	28/11/08
LEGAL ENGLIS "SINGOLI CONTRATTI"	12/12/08
LEGAL ENGLIS "LA NEGOZIAZIONE CON CONTROPARTI STRANIERE"	14/05/08
LEGAL ENGLIS "ATTUALITA'"	09/06/08
LEGAL ENGLIS "L'ATTIVITA' DELL'UNIONE EUROPEA"	28/06/08
I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	10/06/08
LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	16/06/08
LA PARTECIPAZIONE DEL BAMBINO AL PROCESSO: L'ASCOLTO E LA DIFESA	30/06/08
IL DIRITTO DI CRONACA E I SUOI LIMITI	12/05/08
DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE DEI CITTADINI EXTRA UE I POSSIBILI RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI DINIEGO	dal 6/12/07 al 28/11/08
NORMATIVA PENALE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE: ASPETTI SOSTANZIALI E PROCEDURALI	04/07/08
LA RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI DEL TRASPORTO	11/06/08
MASTER UNIVERSITARIO "INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"	27/06/08
L'AVVOCATO NOTIFICATORE: ASPETTI PRATICI	28/06/08
INIZIO PROFESSIONE	17/06/2008
AZIONI COLLETTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORE PROFILI TEORICI E ASPETTI PRATICI	26/07/2008

ANTIRICICLAGGIO, AZIONI COLLETTIVE E PATTO DI QUOTA LITE:ASPETTI SOSTANZIALI PROFILI DEONTOLOGICI.	3-10-24-31
IL DECRETO LEGGE 92/2008 SULLA SICUREZZA	Ottobre/08
DIGITAL FORENSICS & CYBERCRIME INVESTIGATIONS TRAINING COURSE	7/11-23/01
INTRODUZIONE AL TRUST E AI SUOI IMPIEGHI NELLA PRATICA PROFESSIONALE	20/09/08
ENGLISH FOR LAW AND INTERNATIONAL TRANSACTIONS	18/10/08
LA MEDIAZIONE TRASFORMATIVA DEI CONFLITTI	29/09/08
LA MEDIAZIONE TRASFORMATIVA DEI CONFLITTI	5/11-19/11
	3/12-14/1-28/1
BREVETTI PER INVENZIONE: PROFILI CRITICI DEL BREVETTO BIOTECNOLOGICO	16/05-12/12
IL BILANCIO PER GIURISTI	14/10/08
CORSO DI INGLESE LEGALE	21/10/08
SEMINARIO SULLA PERIZIA GRAFOLOGICA	21/10/08
LE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI AD USO ABITATIVO	19/09/08
LE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE	10/10/08
INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRA UE IN ITALIA. PROVVEDIMENTI DELLA P.A. IN MATERIA E RELATIVI RIMEDI GIURISDIZIONALI	11/09/08
L'INNOVAZIONE IN ATTO: L'INFRASTRUTTURA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO	26/09/08
NOLEGGIO (CONTROSTALLIE) COMPRAVENDITA DI MERCI E SINISTRI MARITTIMI	31/10/08
L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E IL DISAGIO SOCIALE	10/10/2008
FAMIGLIA, EDUCAZIONE, ISTRUZIONE: SUSSIDIARIETÀ ALLA PROVA - VALORI COSTITUZIONALI NEL 60° DELLA COSTITUZIONE ITALIANA	11/10/08
L'ARBITRATO IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE	04/07/09
MASTER IN PSICOLOGIA GIURIDICA	10/10/08
CONGRESSO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA, DIRITTO ED ETICA	11/10/08
LA LEGGE 241/90:CONTROLLI E AUTOCERTIFICAZIONI	25-26/09/08
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	9-10/10/08
QUESTIONI ATTUALI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DI DIRITTO TRIBUTARIO	10-17-24/10/08
LE RIFORME DEL LAVORO CAMBIANO L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	17/10-24/11
	15/12 23/01 20/02
MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO (VI° ED.)	
	01/12/08 - 14/05/09
IL "PACCHETTO SICUREZZA"	08/10/08
PRINCIPI GENERALI E RAPPORTI CIN I COLLEGHI	14/10/08
RAPPORTI CON LA PARTE E RAPPORTI CON CONTROPARTE, TERZI E MAGISTRATI	11/11/08
INDIRIZZO DEONTOLOGICO DI GENOVA E PROGETTO DI RIFORMA	09/12/08
LE NUOVE DECADENZE DEL RICORSO NON NOTIFICATO DOPO LA SENTENZA CASS. SS.UU. 2046/08	24/10/08
LE RESPONSABILITÀ PENALI NELLE RELAZIONI FAMILIARI	30/10/08
DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO DI FAMIGLIA	27/11/08
SAPERE ACCADEMICO E PRATICA LEGALE FRA ANTICO REGIME E UNIFICAZIONE NAZIONALE	7/11/08
ARMIE E MUNIZIONI:TRA NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI	14/11/2008
SAPERE ACCADEMICO E PRATICA LEGALE FRA ANTICO REGIME E UNIFICAZIONE NAZIONALE	08/11/08
I CRITERI DI VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO DERIVANTE DA ATTI DI CONCORRENZA SLEALE	26/11/08
LA PROFESSIONE DELL'AUTO TRASPORTATORE	25/11/08
IL DANNO NON PATRIMONIALE ALLA LUCE DELL'ORDINANZA 25 FEBBRAIO 2008 N. 4712 DI RIMESIONE ALLE SEZIONI UNITE	25/11/08
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI TRA REGOLAZIONE E MERCATO	ANNULLATO
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI TRA REGOLAZIONE E MERCATO	ANNULLATO
LEGGE 231/2001 LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI	15/12/08
DANNI E ASSICURAZIONI NEI SINISTRI STRADALI (OVVERO, CHI QUANTO E QUANDO DEVE PAGARE E A CHI)	15/12/08
LA DEONTOLOGIA IN INTERNET PER L'AVVOCATO	17/12/08
INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH	29/01/09 - 14/05/09
CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN GESTIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE	Febb/Nov 2009
ESECUZIONI IMMOBILIARI:ISTRUZIONI PER L'USO	12/12/08
IL NEGOZIO FIDUCIARIO ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITÀ	22/12/08
L'AZIONE INDIVIDUALE DEL SOCIO E DEL TERZO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI NELL'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE	23/12/08
LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ERARIALI A MEZZO RUOLO. ASPETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI	18/12/08
LA RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SANITARI E DELLA STRUTTURA SANITARIA: CASISTICA, PROBLEMI E PROSPETTIVE	23/01/09
FISCO E STUDI DI SETTORE- L'IMPATTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ	30/01/08